

GASOlona - Gruppo di Acquisto Solidale di Vedano Olona

STATUTO

TITOLO I° - PRINCIPI, SEDE E FINALITÀ

Art 1 – E' costituita a Vedano Olona l'Associazione denominata "Gasolona – Gruppo di Acquisto Solidale di Vedano Olona" (d'ora in poi, per brevità, "associazione" o "gruppo") con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e in conformità con quanto dettato dal D. Leg. 460/97.

L'associazione ha sede nel comune di Vedano Olona, in Via Pirovano Visconti 3. L'Assemblea potrà deliberare a maggioranza il trasferimento di sede senza ricorrere a modifiche del presente statuto.

La durata dell'Associazione é illimitata.

Art 2 – Gasolona è un'associazione libera, apartitica ed aconfessionale, senza fini di lucro. Non può distribuire utili. Essa è un centro permanente di vita associative e culturale, a carattere volontario ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa. Si propone i seguenti scopi:

la promozione e l'adozione del consumo critico come strumento per favorire uno stile di vita improntato alla sobrietà; la scoperta e valorizzazione dei prodotti biologici, naturali, eco-compatibili; il sostegno ai piccoli produttori locali stabilendo con essi, se possibile, rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione ed un equo prezzo per i consumatori; la solidarietà tra i membri del gruppo; la formazione permanente sulle tematiche che costituiscono oggetto degli scopi dell'Associazione.

Art 3 – Per il perseguimento degli scopi sopra menzionati l'associazione può:

- effettuare acquisti collettivi di prodotti
- prestare assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare, biologico e nei settori collegati (modalità di produzione e di distribuzione, ricette per l'uso, impatto ambientale, etc)
- stimolare la promozione dei prodotti eco-compatibili e la conoscenza delle tecniche di produzione ed utilizzo
- fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di cultura, in modo particolare nel settore dell'alimentazione
- stabilire contatti a livello locale e nazionale con Istituti ed Organizzazioni operanti in ambiti e aventi scopi analoghi.

Art 4 - Le iniziative ritenute idonee al conseguimento degli scopi dell'Associazione e le forme in cui queste si attuano sono il frutto delle decisioni dell'Assemblea.

La realizzazione degli scopi sociali dovrà avvenire mediante l'utilizzazione dell'opera personale, spontanea e gratuita dei membri del gruppo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può aderire ad altre associazioni od organizzazioni, anche a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

TITOLO II° - SOCI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art 5 – Sono soci del gruppo tutti i cittadini di età superiore a 18 anni che, condividendo le finalità dell'associazione, richiedano all'Assemblea l'iscrizione. L'ammissione a socio avviene in assemblea e si perfeziona con il versamento della quota associativa.

Tutti i soci, aderendo all'associazione, si impegnano a ricoprire un ruolo attivo al suo interno, rendendosi disponibili a svolgere le attività necessarie alle esigenze operative ed organizzative.

La qualifica di socio attribuisce il diritto alla partecipazione ad ogni attività associativa, il diritto di voto ed

elezione a tutte le cariche previste dal presente Statuto, senza limitazione alcuna, purché in regola con la quota di adesione.

Le quote associative sono deliberate dall'Assemblea annuale in funzione delle previsioni di spesa.

Art 6 – La perdita della qualifica di socio avviene:

a) Per mancato pagamento della quota associativa

b) Per decesso del socio

c) Per espulsione, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità dello statuto. Tale decisione viene assunta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

TITOLO III° - PATRIMONIO E RISORSE

Art 7 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali versate dai soci. Fanno parte del patrimonio anche eventuali lasciti, avanzi di cassa ed eventuali beni strumentali acquistati.

In caso di avanzi di amministrazione, che tassativamente non possono essere ripartiti tra i soci, l'Assemblea deciderà la loro destinazione, compreso il rinvio a successive esercizi.

Art 8 – La gestione del patrimonio viene affidata al Tesoriere.

TITOLO IV° ORGANIZZAZIONE

Art 9 Il gruppo si organizza attraverso:

L'assemblea

Il presidente

Il tesoriere

Il segretario

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito dai soci.

Art 10 – L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci, si riunisce almeno una volta l'anno.

Essa è convocata dal Presidente per stabilire gli indirizzi delle attività del gruppo, per eleggere le cariche sociali, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello di previsione e per definire la quota annuale, in funzione delle spese previste.

L'assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese con il parere favorevole della maggioranza dei soci riuniti in assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto; in caso di impossibilità a partecipare all'assemblea, il socio può delegare un altro socio.

Art 11 – Il presidente ha il compito di promuovere e coordinare le attività, vigilare sull'attuazione del presente statuto e di quanto deliberato dall'assemblea.

Viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica due anni.

Rappresenta l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Egli convoca le assemblee, raccogliendo e fissando argomenti di discussione, sollecita e coordina le attività dell'associazione.

Art 12 - Il tesoriere custodisce e gestisce le risorse dell'associazione. Opera con banche ed uffici postali, cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, ne effettua le verifiche, predispone il rendiconto annuale. Comunica di regola mensilmente a tutti soci lo stato della cassa, i pagamenti effettuati, la posizione di ogni singolo socio.

Art 13 – Il segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute delle assemblee e della tenuta della documentazione inerente l'attività dell'associazione

Art 14 – Per modificare il presente documento è necessario il parere favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci riuniti in assemblea.

Art 15 – Per quanto non previsto dal presente statuto, l'associazione seguirà le decisioni prese in assemblea ordinaria o straordinaria dalla maggioranza dei soci presenti.

Art 16 – Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'associazione deve essere considerata sciolta quando non vi siano iscritti almeno 5 soci.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità sociale.